

## “TESI” E “ANTITESI” SUL DOLO EVENTUALE NEL CASO *THYSSENKRUPP*

di Daniele Piva

**Abstract.** *Alla luce del dispositivo della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Torino che ha riqualificato come omicidio colposo aggravato, ai sensi dell'art. 61 n. 3 c.p., il fatto ascritto in primo grado a titolo di omicidio volontario, è possibile stilare un bilancio su alcune contrapposizioni emerse con riferimento all'applicazione della figura del dolo eventuale nella materia degli infortuni sul lavoro.*

SOMMARIO: 1. “Senso” vs. “non senso” del dolo eventuale negli infortuni sul lavoro. – 2. Evento “in astratto” vs. evento “in concreto”. – 3. Prima formula di *Frank* vs. criterio di economicità. – 4. “Irragionevole” speranza vs. “ragionevole” dubbio. – 5. “Eventualità di dolo” vs. “dolo eventuale”.

### 1. “Senso” vs. “non senso” del dolo eventuale negli infortuni sul lavoro

Se, per le sue modalità di *flash fire*, l'incendio avvenuto sulla linea 5 dell'acciaiera di Torino il 6 dicembre 2007 può senz'altro ritenersi “esemplare”, altrettanto “esemplare” resta – anche a seguito della riforma intervenuta in appello<sup>1</sup> – la sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise di Torino in data 15 aprile 2011 che, come noto, aveva affermato per la prima volta la responsabilità del datore di lavoro (in qualità di amministratore delegato e membro del Comitato esecutivo della *ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.A.*, con delega per la produzione e sicurezza sul lavoro, il personale, gli affari generali e legali) a titolo di dolo (eventuale) e non di colpa (cosciente). Lo aveva, in tal modo, condannato per i delitti di omicidio volontario plurimo (art. 81, comma 1 e 575 c.p.), incendio doloso (art. 423 c.p.) ed omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro aggravata (art. 437, comma 2, c.p.), avvinti dall'unicità del disegno criminoso (art. 81, comma 2, c.p.), in quanto avrebbe consapevolmente deciso di astenersi dall'adoptare le doverose cautele in attuazione di scelte imprenditoriali ben precise che presupponevano la prossima chiusura dello stabilimento medesimo<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> C. Ass. App. Torino, ud. 28.02.2013 (di cui, al momento in cui si scrive, si conosce solo il dispositivo) che ha riqualificato il fatto ascritto nei termini dell'omicidio colposo aggravato, ai sensi dell'art. 61 n. 3 c.p., riducendo la pena da sedici anni e sei mesi a dieci anni di reclusione.

<sup>2</sup> Cfr., tra i diversi commenti alla sentenza, [DEMURO, Sulla flessibilità concettuale del dolo eventuale, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1, 2012, 142 ss.](#); [FIANDACA, Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio general-preventivo, ibidem, 152 ss.](#); [MONTUSCHI-SGUBBI, Ai confini tra dolo e colpa. Il caso Thyssenkrupp, in iusunibo.it, 2009, 183 ss.](#); [BELFIORE, La responsabilità del datore di lavoro e](#)

La pronuncia di primo grado si inseriva, così, in quel recente *trend* giurisprudenziale in cui – anche in settori tradizionalmente riservati all'imputazione colposa, come l'esposizione da amianto<sup>3</sup>, la circolazione stradale<sup>4</sup> o l'attività medica<sup>5</sup> –

---

dell'impresa per infortuni sul lavoro: i profili di colpevolezza, in *Arch. pen.*, 2011, 5 ss.; BARTOLI, *Il dolo eventuale sbarca anche nelle attività d'impresa*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 703 ss.; MARRA, *La prevenzione degli infortuni sul lavoro e il caso ThyssenKrupp. I limiti penalistici delle decisioni rischiose nella prospettiva delle regole per un lavoro sicuro*, in *I working Papers di Olympus*, 8/2012, in *olympus.uniurb.it*, 13.03.2012, 1 ss.; MASULLO, *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità*, Napoli, 2012, 105 ss.; RAFFAELE, *La seconda vita del dolo eventuale tra rischio, tipicità e colpevolezza. Riflessioni a margine del caso Thyssen*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, 1076 ss.; PASCULLI, *Responsabilità, giustizia e diritto vivente*, in *Arch. pen.*, 2012, 1 ss.; [ZIRULIA, \*ThyssenKrupp, fu omicidio volontario: le motivazioni della Corte d'Assise, in questa Rivista, 18 novembre 2011\*](#); nonché le osservazioni di BARTOLI, *La sentenza sul rogo della ThyssenKrupp: tra prassi consolidata e profili d'innovazione*, MUCCIARELLI, *Dolo e colpa tra prevedibilità e previsione*, PETRINI, *Consapevolezza del pericolo e accettazione del rischio: anche il datore di lavoro può rispondere di omicidio a titolo di dolo eventuale per la morte dei suoi lavoratori*, DE FRANCESCO, *L'imputazione soggettiva nel campo della sicurezza sul lavoro: tra personalismo e rafforzamento della tutela*, nella *Tavola rotonda* pubblicata in *Leg. pen.*, 2012, 549 ss.

<sup>3</sup> Cfr., relativamente al noto [caso Eternit, Trib. Torino, Sez. I, 13.02.2012, in questa Rivista, 14 maggio 2012](#) (con prime osservazioni di [ZIRULIA, \*Sentenza Eternit: qualche osservazione "a caldo" sul dispositivo, ibidem, 17 febbraio 2012\*](#)) nella quale i vertici della società sono stati condannati, a titolo di dolo, per il delitto di cui all'art. 434, comma 2, c.p. (qualificato come titolo autonomo e non come circostanza aggravante) in conseguenza di «condotte protratte e volute» di diffusione di polveri tossiche su vasta scala (pag. 461 della sentenza) nelle quali si sono ravvisati gli estremi di un «fatto diretto a cagionare un disastro».

<sup>4</sup> La casistica riguarda incidenti mortali provocati da condotte di guida particolarmente spericolate (attraversamento di incroci col semaforo rosso, alta velocità in centro abitato o con scarse condizioni di visibilità, contromano in corsia autostradale, manovre zigzaganti o di conversione a "U", etc.) tenute per "sfida" ad altro conducente (così già Cass., Sez. V, 12.05.1992, in *Cass. pen.*, 1993, 1121 ss., con nota di GAMBARDELLA, *Sulla differenza tra dolo eventuale e colpa con previsione*), in stato di ubriachezza, sotto l'effetto di sostanze alcoliche stupefacenti o comunque in condizioni psicologiche alterate (G.u.p. Trib. Roma, 26.11.2008, in *Foro it.*, 2009, II, 4141, con nota di FIANDACA, *Sfrecciare col "rosso" e provocare un incidente stradale: omicidio con dolo eventuale?*; C. Ass. Milano, 16.07.2009, in *Giur. mer.*, 2010, 757 ss., con nota di AGNINO, *Colpa cosciente e dolo eventuale in tema di sinistri stradali*; [C. Ass. App. Milano, 1.02.2012, n. 9, in questa Rivista, 23 marzo 2012](#); nonché, sia pur in fase cautelare, [Cass., Sez. I, 30.05.2012, n. 23588, in questa Rivista, 26 ottobre 2012](#), con nota [di AIMI, \*Scontro frontale in autostrada con esito letale: la Cassazione conferma il dolo eventuale\*](#) e in *Diritto & Giustizia*, 15.06.2012, con nota di FOTI, *L'automobilista risponderà titolo di dolo eventuale o di colpa cosciente?*) ovvero in contesti di pregressa illiceità consistenti, per lo più, nella fuga dall'inseguimento o dalla cattura da parte delle forze dell'ordine (C. Ass. Roma, 6.02.2001, inedita; G.i.p. Trib. Milano, 21.04.2004, in *Corr. mer.*, 2007, 70, con nota di VIGANÒ, *Fuga spericolata in autostrada e incidente con esito letale: un'ipotesi di dolo eventuale?*; Cass., Sez. fer., 24.07.2008, n. 40878, in *Riv. pen.*, 2009, 171 ss.; [Cass., Sez. I, 1.02.2011, n. 10411, in questa Rivista, 25 maggio 2011](#), con nota di [AIMI, \*Fuga dalla polizia e successivo incidente stradale con esito letale: la Cassazione ritorna sulla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente\*](#) e in *Foro it.*, 2011, II, 533, con nota di DI FRESCO, *Incidente stradale causato da una condotta di guida sconsiderata: dolo eventuale o colpa cosciente? La Cassazione rispolvera la prima formula di Frank e sulla quale v.*, altresì, le osservazioni di [ZECCA, \*Dalla colpa cosciente al dolo eventuale: un'ipotesi di omicidio e lesioni personali "stradali" in una recente sentenza della Corte di Cassazione, in questa Rivista, 27 settembre 2011\*](#); [FIANDACA, \*Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivoizzante-probatorio e messaggio general-preventivo, cit., 153 ss.\*](#); MANNA, *Colpa cosciente e dolo eventuale. L'indistinto confine e la fine del principio di stretta legalità*, in *Studi in onore di Franco Coppi*, Torino, 2011, 19 ss.; nonché, più in generale, RUSSO, *Circolazione stradale e omicidio tra dolo eventuale e colpa cosciente*, in *La Corte d'Assise*, 2011, 277 ss.; FORTE, *Gli incerti confini del dolo e della colpa: un caso problematico in tema di circolazione stradale*, ibidem, 291 ss.) cui ha fatto seguito, all'esito del giudizio di rinvio, Cass., Sez. V, 27.09.2012, n. 42973, in *Diritto & Giustizia*, 8.11.2012. Più in generale, sulla recente espansione del dolo eventuale in materia di circolazione stradale

a fronte di situazioni di rischio particolarmente elevato, si giunge ad affermare una responsabilità per dolo eventuale in relazione agli eventi lesivi che ne siano derivati.

Diverse possono essere le ragioni di questa tendenza.

Scontata, anzitutto, la “flessibilità concettuale” della nozione<sup>6</sup> la cui entità ibrida e sfuggente, pur non significando una sua inesistenza<sup>7</sup>, si presta a costituire un “comodo alibi”<sup>8</sup> per la giurisprudenza ogniqualvolta il trattamento sanzionatorio risulterebbe altrimenti sproporzionato per difetto come dimostra, ad esempio, la prassi relativa alla distinzione tra lesioni volontarie ed omicidio tentato o al contagio del virus HIV nei rapporti sessuali non protetti<sup>9</sup>.

v., oltre agli autori già citati, PISA, *Incidenti stradali e dolo eventuale: l'evoluzione della giurisprudenza*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, Speciale, 13 ss.; CALDARARO, *L'attuale atteggiarsi della categoria del «dolo eventuale» nel contesto della criminalità omicidiaria stradale*, ibidem, 21 ss.; MADEO, *Il dolo nella concezione “caleidoscopica” della giurisprudenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 835 ss.; RUGGIERO, *Considerazioni su dolo eventuale e colpa cosciente in materia di circolazione stradale*, in *Arch. pen.*, 2009, 44 ss.; VALLINI, *Dai «pirati della strada» al bombardamento di Dubrovnik: prassi nazionali e sovranazionali in tema di dolus eventualis*, in *ius17.unibo.it*, I, 2011, 248 ss.

<sup>5</sup> [Cass., Sez. V, 27.10.2011, n. 3222, in questa Rivista, 18 maggio 2012](#) (con nota di [PIRAS, Il dolo eventuale si espande all'attività medica](#)), riguardante il caso di complessi interventi effettuati con esito infausto, in uno studio dentistico da parte di soggetto privo di abilitazione professionale, in assenza di consenso informato ed in violazione delle *leges artis*. In precedenza, per la configurazione del dolo eventuale nei confronti del medico che abbia effettuato un intervento con esito infausto carpando con inganno il consenso del paziente v. Cass., Sez. IV, 20.04.2010, n. 21799, in *Riv. it. med. leg.*, 2010, 1049, con nota di IADECOLA, *Atto medico, consapevole violazione della regola del consenso del paziente e responsabilità penale: tra nostalgie del passato e l'attesa del legislatore (en attendant Godot...?)*; Sez. IV, 20.04.2010, n. 21799, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 1321 ss. (con nota di IADECOLA, *Violazione consapevole della regola del consenso del paziente e responsabilità penale*) e in *Riv. it. med. leg.*, 2010, 747 ss. (con nota di BARNI, *Imputabilità, colpa e dolo del chirurgo: tutto – o quasi – dipende dall'esito*), riguardante un caso di trattamento chirurgico con esito infausto effettuato carpando fraudolentemente il consenso del paziente in ordine alle modalità esecutive e sulla quale si rinvia alle osservazioni critiche di ROIATI, *Medicina difensiva e colpa professionale medica in diritto penale. Tra teoria e prassi giurisprudenziale*, Milano, 2012, 63 ss.

<sup>6</sup> Su cui v. già EUSEBI, *In tema di accertamento del dolo: confusioni fra dolo e colpa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, 1060 ss.; da ultimo, [DEMURO, Sulla flessibilità concettuale del dolo eventuale, cit., spec. 150 ss.](#)

<sup>7</sup> In tal senso v., invece, CAMAIONI, *Evanescenza del dolo eventuale, in capienza della colpa cosciente e divergenza tra voluto e realizzato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, 508 ss., il quale riconduce piuttosto la figura nell'ambito delle diverse tipologie di colpa. Sui rischi di una progressiva delegittimazione del dolo derivante dall'abuso giurisprudenziale di tale figura v., tra i tanti, FIORELLA, *I reati fallimentari*, in *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, a cura di ID., Torino, 2012, 304; CATENACCI, *Imputazione soggettiva e reati fallimentari: prospettive di riforma in tema di 'dolo eventuale'*, in *Diritto penale fallimentare. Problemi e prospettive*, a cura di PISANI, Torino, 2010, 71 ss.; FIANDACA, *Dolo*, in *Diz. Dir. pubbl.*, diretto da CASSESE S., III, a cura di CATENACCI, Milano, 2006, 2034 ss.; SGUBBI, *Il dolo come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell'illegalità penale*, Bologna, 1990, 56 ss. Più in generale, per un approfondimento dell'analisi degli schemi presuntivi in punto di dolo, v. BRUNELLI, *Omicidio preterintenzionale aberrante: un disinvolto impiego delle “finzioni” normative di dolo da parte della Cassazione*, in *Cass. pen.*, 2001, 2371 ss.; PIERDONATI, *Dolo e accertamento nelle fattispecie penali c.d. “pregnanti”*, Napoli, 2012, 40 ss.

<sup>8</sup> In questi termini CARACCIOLI, *Manuale di diritto penale*, Padova, 2005, 302.

<sup>9</sup> Per un'applicazione del dolo eventuale v., tra le più recenti, Cass., Sez. V, 17.12.2008, n. 13388, in [dejure.giuffre.it](#) (d'ora in poi, per brevità, DJG); Sez. V, 17.09.2008, n. 44712, in *Riv. it. med. leg.*, 2009, 1121; nonché già, nella giurisprudenza di merito, Trib. Cremona, 14.10.1999, in *Foro it.*, 2000, II, 348 ss. (con nota di NICOSIA, *Contagio di Aids tra marito e moglie e omicidio doloso*) e in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, 299 (con nota

È, peraltro, indubbio che l'assenza di un referente normativo, al contrario di quanto avviene per l'istituto limitrofo in materia di colpa, agevola in modo notevole l'affermarsi di un imperioso "diritto pretorio" in questo settore nevralgico dell'imputazione soggettiva: in tal modo, la prassi applicativa ha buon gioco ad affermare precedenti che, però, virano in continuazione, a seconda della singola sensibilità dell'organo giudicante.

D'altro canto è noto che, nonostante i più recenti contributi<sup>10</sup> volti ad approfondire quella che è stata definita la «questione più difficile e discussa del diritto penale»<sup>11</sup>, non si rinviene tuttora un criterio capace di tracciare in modo univoco i confini tra dolo eventuale e la colpa con previsione tanto che la giurisprudenza ricorre, per lo più, alla nota formula dell'"accettazione del rischio"<sup>12</sup> riempiendola di contenuto a seconda delle esigenze del caso concreto, sino a contaminarla con schemi colposi di valutazione o persino a ridurla a mera "parafrasi verbale" dell'omesso accertamento psicologico. Vi sarebbe, peraltro, da chiedersi in cosa realmente consista, sul piano gnoseologico, codesto "dolo di rischio" di vaga ascendenza francese, perché sul piano rappresentativo e volitivo appare sempre più come l'"araba fenice", coniugato come viene, sul piano probabilistico, alla verifica dell'evento che il fuoco della volontà incontrerebbe sempre come "sghembo" e di "striscio"; così come dovrebbe chiarirsi quale peso abbiano, in tale direzione, i c.d. "effetti collaterali" della condotta tipica.

Né deve stupire il fatto che, non essendovi altro modo di accertare il dolo eventuale se non mediante valutazioni di tipo deduttivo, possano assumere rilievo anche fattori del tutto estranei alla componente volitiva (il grado di pericolosità della condotta, l'entità dell'offesa e persino il rango del bene giudico tutelato) che ne assottigliano i confini con la colpa<sup>13</sup>: in particolare, è la prevalenza della funzione

di SUMMERER, *Contagio sessuale da virus HIV e responsabilità penale dell'Aids-carrier*). Per un'analisi dei diversi orientamenti giurisprudenziali v. ora RISICATO, *La colpa*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, a cura di PALAZZO-PALIERO, Torino, 2010, 218 s.

<sup>10</sup> Cfr., limitandosi ai contributi più recenti e senza alcuna pretesa di completezza, [CANESTRARI, La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base «consentito», in questa Rivista, 6 febbraio 2013, 1 ss.](#); DE FRANCESCO G., *L'enigma del dolo eventuale*, in *Cass. pen.*, 2012, 1974 ss.; ID., *Una categoria di frontiera: il dolo eventuale tra scienza, prassi giudiziaria e politica delle riforme*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 1318 s.; EUSEBI, *La previsione dell'evento non voluto. Elementi per una rivisitazione dogmatica dell'illecito colposo e del dolo eventuale*, in *Studi in onore di Mario Romano*, vol. I, Napoli, 2011, 976 ss.; RONCO, *Le radici metagiuridiche del dolo eventuale*, ibidem, 1175 ss.; DE VERO, *Il dolo eventuale e la preterintenzione*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale, I. La legge penale, il reato, il reo, la persona offesa*, Torino, 2010, 192 ss.; DEMURO, *Il dolo, II. L'accertamento*, Milano, 2010, 247 ss.; CERQUETTI, *Il dolo*, Torino, 2010, *passim*; PIERDONATI, *Dolo e accertamento*, cit., spec. 258 ss.

<sup>11</sup> Così WELZEL, *Das deutsche Strafrecht. Eine systematische Darstellung*, Berlin, 1969, 69, come già richiamato da CANESTRARI, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, Milano, 1999, 2 (nota 1).

<sup>12</sup> Cfr., solo tra le pronunce più recenti, *Cass.*, Sez. I, 30.05.2012, n. 23588, cit.; Sez. VI, 20.03.2012, n. 14342, in *DJG*; Sez. I, 14.12.2011, n. 267, *ivi*; Sez. V, 6.07.2011, n. 40092, in *Diritto & Giustizia*, 19.11.2011; Sez. V, 21.04.2010, in *Cass. pen.*, 2011, 2613. Sull'origine e lo sviluppo storico della formula dell'accettazione del rischio v. ora DEMURO, *Il dolo, II, L'accertamento*, cit., 13 ss.

<sup>13</sup> Nel senso che «l'interscambio concettuale tra forme di responsabilità dolosa con quelle colpose si annida proprio nelle pieghe di un accertamento presuntivo dell'elemento volitivo» v., testualmente, MEZZETTI, *L'elemento soggettivo dei crimini internazionali*, in *La Corte penale internazionale*, a cura di LATTANZI G.-

general-preventiva della pena, rispetto a quella puramente retributiva, che tende ad oggettivizzare tale giudizio, svalutando ogni profilo psicologico che non si rifletta sul livello di rischio creato o non eliminato, rispettivamente, nel reato commissivo od omissivo<sup>14</sup>.

Ma, soprattutto, non può tacersi della rilevata esigenza di stigmatizzazione simbolica di determinati comportamenti, specie se alimentata dalla particolare risonanza mediatica delle corrispondenti vicende giudiziarie<sup>15</sup>, rispetto alla quale non è tanto il profilo sanzionatorio che conta, quanto quello della qualificazione astratta, come conferma in modo evidente lo stesso caso *Thyssen* nel quale, anche prima della riforma del giudice d'appello, la pena ascritta all'amministratore delegato (sedici anni e sei mesi di reclusione, poi ridotta a dieci anni) non si discostava poi molto da quelle inflitte (tredici anni e sei mesi, dieci anni e dieci mesi di reclusione poi ridotte a nove, otto o sette anni di reclusione) agli altri cinque imputati (amministratori e dirigenti dell'impresa) – oltre che per il medesimo delitto di cui all'art. 437, comma 2, c.p. – per i delitti di omicidio colposo plurimo (art. 589, commi 1, 2 e 3, c.p.) ed incendio colposo (art. 449 c.p., in relazione all'art. 423 c.p.), entrambi aggravati dalla previsione dell'evento.

Peraltro, il livellamento delle pene sembra costituire il principale strumento cui la giurisprudenza ricorre per supplire, rispettivamente, ai *deficit* di prova del dolo eventuale oppure ai contenuti limiti edittali del reato colposo: per fare un esempio recente, si consideri il noto caso *Spaccarotella* nel quale, mentre in primo grado<sup>16</sup>, qualificato il fatto nei termini dell'omicidio colposo aggravato, si è ritenuta prevalente la circostanza di cui all'art. 61, n. 3, c.p. sulle riconosciute attenuanti generiche, conseguentemente irrogando una pena piuttosto alta (sei anni di reclusione), in appello<sup>17</sup> si è affermata la responsabilità dell'imputato per omicidio volontario, applicandosi però la riduzione per le attenuanti generiche, oltre che quella per il rito abbreviato e finendo col determinare una pena relativamente contenuta (nove anni e sei mesi di reclusione). Nel dubbio tra le due figure, si sposta il "pendolo" del titolo di

MONETTI, Milano, 2006, 341. Sul punto, cfr. anche PISANI, *L'elemento psicologico del crimine internazionale nella parte generale dello Statuto della Corte internazionale penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, 1385; SERENI, *Il dolo nelle falsità documentali*, in *Le falsità documentali*, a cura di RAMACCI, Padova, 2001, 317 ss.

<sup>14</sup> BARTOLI, *Il dolo eventuale sbarca anche nelle attività d'impresa*, cit., 704.

<sup>15</sup> In tal senso MONTUSCHI-SGUBBI, *Ai confini tra dolo e colpa. Il caso Thyssenkrupp*, in *iusunibo.it*, 2009, 183 ss.; BELFIORE, *La responsabilità del datore di lavoro e dell'impresa per infortuni sul lavoro: i profili di colpevolezza*, in *Arch. pen.*, 2011, 5 ss.; nonché BARTOLI, *Il dolo eventuale sbarca anche nelle attività d'impresa*, cit., 703.

<sup>16</sup> [C. Ass. Arezzo, 14.07.2009](#), in questa Rivista, su cui v. [BEDUSCHI, Caso Spaccarotella: la Corte d'appello riqualifica l'imputazione da omicidio colposo a doloso, ivi, 2 dicembre 2010](#); ID., *Omicidio del tifoso laziale in autogrill: dolo eventuale o colpa con previsione?*, in *Il Corr. mer.*, 2009, 1242 ss.

<sup>17</sup> [C. Ass. App. Firenze, 1.12.2010](#), in [Questa Rivista, 21 ottobre 2011](#), successivamente confermata da Cass., Sez. 14.02.2012, n. 31449, in *Diritto & Giustizia*, 3.08.2012 (con nota di DE FRANCESCO A., *Sentenza Spaccarotella: risponde a titolo di dolo eventuale l'agente che agisce nonostante la previsione dell'evento delittuoso*) e in *Guida al dir.*, 2012, 41, 64 ss., con nota di BELTRANI, *Caso Spaccarotella: confermato il "dolo eventuale" per la consapevolezza della probabilità dell'evento*.

responsabilità da una parte all'altra a fini puramente "impressionistici" e si lavora poi sulla dosimetria della pena per ottenere lo stesso (più o meno) carico sanzionatorio<sup>18</sup>.

Ciò rinvia al "senso" o "non senso" che può davvero assumere la qualificazione di un infortunio sul lavoro come delitto doloso anziché colposo.

Se è vero infatti che, pur a seguito delle modifiche apportate col D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125)<sup>19</sup>, l'applicazione degli artt. 589 e 590 c.p. può condurre a trattamenti sanzionatori complessivamente inadeguati alla gravità di determinati fatti<sup>20</sup>, la prassi dimostra pure come le differenze di pena con le corrispondenti fattispecie dolose possano in concreto assottigliarsi in conseguenza della valorizzazione, in sede di commisurazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p., di fattori estranei alla stessa composizione strutturale del dolo o della colpa come, ad esempio, il grado maggiore o minore di possibilità o probabilità di realizzazione dell'evento ravvisato dall'agente<sup>21</sup>.

Piuttosto, gli effetti concreti di una tale riqualificazione riguardano i termini di prescrizione (trent'anni anziché sette, salvo atti interruttivi), il regime delle pene accessorie (stanti le preclusioni ed i limiti stabiliti dall'art. 33 c.p. relativamente alla condanna per delitto colposo), la competenza del giudice (Corte d'Assise anziché Tribunale in composizione monocratica), nonché l'impossibilità di ricorrere a patteggiamenti o di beneficiare della sospensione condizionale della pena.

A tacer delle possibili conseguenze sul piano risarcitorio e assicurativo, con riferimento non tanto alla perdita del diritto ad ogni prestazione da parte dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro, il quale abbia «*dolosamente aggravato*» le conseguenze di un infortunio, così come previsto all'art. 64, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (*Testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*), quanto piuttosto alla possibilità che, nelle condizioni generali dell'assicurazione per la responsabilità civile stipulata dal datore di lavoro, risulti escluso il diritto alla copertura dei danni derivanti da fatto *doloso*.

---

<sup>18</sup> Per come tale conclusione urti apertamente contro il canone *in dubio pro reo*, v. MEZZETTI, *Divagazioni penalistiche sul c.d. "dolo colpito a mezza via dall'errore"*, in *Cass. pen.*, 2009, 5010 ss. Più in generale, censura a chiare lettere gli indirizzi giurisprudenziali che deviano dai dati positivi di ordinamento ai fini della ricostruzione processuale delle figure di reato, RAMPIONI, *In nome della legge (ovvero considerazioni a proposito di interpretazione creativa)*, in *Cass. pen.*, 2004, 310 ss.

<sup>19</sup> Cfr., in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 che ha innalzato da cinque a sette anni di reclusione il massimo della pena prevista art. 589, comma 2, c.p. relativamente ai fatti commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

<sup>20</sup> Si pensi, ad esempio, alle pene attualmente detentive contemplate dall'art. 590, comma 3, c.p. per le lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro che, per quelle gravissime, va da uno a soli tre anni di reclusione, mentre per quelle gravi può persino esaurirsi in una multa per un valore compreso tra euro 500 ed euro 2.000 prevista, in via alternativa, alla reclusione da tre mesi a un anno. Laddove, per le lesioni personali dolose è prevista una pena della reclusione che va, per quelle gravi, da tre a sette anni e per quelle gravissime da sei a dodici anni (art. 583, comma 1 e 2, c.p.).

<sup>21</sup> Così PROSDOCIMI, *Dolus eventualis*, cit., 120.

Non da ultimo, il passaggio dalla colpa al dolo incide sui rapporti tra responsabilità individuali e collettive dal momento che, come noto, soltanto l'omicidio colposo (e non quello doloso) costituisce reato-presupposto ai sensi dell'art. 25-septies, d.lgs. 231/2001<sup>22</sup>. Ed infatti, stante il principio di legalità di cui all'art. 2 del medesimo decreto, la Corte d'Assise aveva affermato la responsabilità della società unicamente in relazione al delitto di omicidio colposo ascritto agli altri imputati, quali «*soggetti sottoposti all'altrui direzione*», con l'ulteriore effetto di far scattare i criteri d'imputazione di cui all'art. 7, d.lgs. 231/2001 esonerando l'ente dall'onere della prova liberatoria prevista nel caso di reato commesso da "soggetto in posizione apicale" (art. 6, d.lgs. 231/2001)<sup>23</sup>.

## 2. Evento "in astratto" vs. evento "in concreto"

Ove si volesse sintetizzare la ricostruzione del fatto operata nelle oltre cinquecento pagine della motivazione della sentenza di primo grado, spicca, anzitutto, una situazione gravemente compromessa, a livello organizzativo e strutturale, delle acciaierie torinesi, caratterizzata dalla sistematica diminuzione degli interventi di manutenzione e di pulizia sulle linee, con conseguenti perdite d'olio dai tubi tali da produrre frequenti incendi di varie proporzioni, il cui spegnimento veniva sostanzialmente rimesso all'intervento dei lavoratori privi di adeguata formazione e di indumenti ignifughi.

In tale contesto, il dolo dell'amministratore delegato troverebbe obiettivo riscontro nelle decisioni di posticipare gli investimenti antincendio dall'esercizio 2006/2007 a quello 2007/2008, rinviando ogni intervento per la sicurezza della linea 5 ad epoca successiva al trasferimento degli impianti presso il polo produttivo di Terni, nonché di continuare la produzione sino alla definitiva chiusura dello stabilimento.

Con specifico riferimento all'oggetto del dolo eventuale se ne desume che, nel caso di specie, esso riguardi condotte di natura commissiva. Il che produce un primo effetto di semplificazione, in quanto non occorre neppure dimostrare, come nel caso di fattispecie omissive<sup>24</sup>, che il datore di lavoro si sia rappresentato la sussistenza di uno

---

<sup>22</sup> Per un'analisi dei profili della sentenza riguardanti la responsabilità dell'ente v. BIANCHI, *La responsabilità dell'ente: soluzioni ragionevoli di questioni complesse*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 711 ss.; MASULLO, *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità*, cit., 118 ss.; GUERRINI, *L'interesse o vantaggio come criterio di imputazione dei reati colposi di evento agli enti collettivi. Riflessioni a margine del Caso ThyssenKrupp*, in *La responsabilità amministrativa della società e degli enti*, 2012, 83 ss.; MINNELLA, *D.lgs. n. 231 del 2001 e reati colposi nel caso ThyssenKrupp*, cit.; nonché, più in generale, MANNA, *Il diritto penale del lavoro tra istanze pre-moderne e prospettive post-moderne*, in *Arch. pen.*, 2011, 65 ss.

<sup>23</sup> Ciò che, nel caso di specie, non aveva generato gravi difficoltà per l'accusa in quanto, almeno sino alle modifiche approvate con delibera del consiglio di amministrazione del 21 dicembre 2007, la società non aveva neppure adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo: sul punto MINNELLA, *D.lgs. n. 231 del 2001 e reati colposi nel caso ThyssenKrupp*, in *questa Rivista*, 10 dicembre 2011.

<sup>24</sup> Sull'oggetto del dolo eventuale nelle fattispecie omissive v., da ultimo, *Cass., Sez. IV, 6.10.2012*, in *questa Rivista*, 16 marzo 2012, con nota adesiva di TRINCHERA, *In tema di dolo (eventuale) e fattispecie omissive in*

specifico obbligo giuridico di impedire l'infortunio ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p., ma solo che ne abbia accettato il rischio di verifica: sul punto, la sentenza si esprime nei termini di una «scelta sciagurata» di «chiusura a scalare» e di «completo azzeramento delle condizioni minime di sicurezza» che l'imputato avrebbe assunto «in prima persona», pur essendosi «certamente rappresentato la concreta possibilità, la probabilità del verificarsi di un incendio, di un infortunio anche mortale»<sup>25</sup>.

Un secondo effetto di semplificazione deriva dalla determinazione dell'evento quale oggetto di rappresentazione. Nella sentenza si afferma, infatti, che per rispondere dell'aggravante della colpa con previsione, così come di dolo eventuale, esso «non deve essere "identico" a quello che si è poi, di fatto, verificato [...] ma deve essere simile, analogo a quello successivamente accaduto, non esattamente coincidente»<sup>26</sup>.

Il riferimento evoca, più in generale, la nota contrapposizione tra "evento in astratto" ed "evento in concreto" in ordine alla quale, invero, la normativa non fornisce indicazioni del tutto univoche. Se, infatti, nel riferirsi all'evento dannoso o pericoloso che è il risultato dell'azione od omissione, l'art. 43 c.p. sembra alludere all'evento in concreto, nel contempo l'art. 47 c.p. fa riferimento al fatto che costituisce il reato quale insieme degli elementi "essenziali" della fattispecie<sup>27</sup> mentre l'art. 83 c.p. sembrerebbe contemplarne un'accezione giuridica come sinonimo di offesa all'interesse penalmente protetto<sup>28</sup>. Né altrettanto è chiaro quale debba essere il 'grado' stesso di astrattezza/concretezza della verifica dell'evento rispetto al quadro rappresentativo dell'agente per stabilire se si riscontri un atteggiamento doloso o colposo: scandagliare gli *interna corporis* dell'individuo in connessione con eventi ed accadimenti così "astrattizzati" anche sul piano concettuale risulta francamente un esercizio al limite della *probatio diabolica*<sup>29</sup>.

Né alcun chiarimento conclusivo sul punto sembra trarsi dalla disciplina dell'*aberratio ictus* (art. 82 c.p.) la quale, nel considerare il soggetto responsabile "come se" avesse commesso il reato in danno della persona oggetto della sua volontà, potrebbe intendersi quale espressione del principio, secondo cui il dolo ha per oggetto l'evento "in astratto"<sup>30</sup>, ma anche come clausola di equiparazione a fini sanzionatori

[materia ambientale](#). Più in generale, sull'oggetto del dolo nei reati omissivi v., invece, MASUCCI, *'Fatto' e 'valore' nella definizione del dolo*, Torino, 2004, 193 ss.; nella manualistica DE FRANCESCO G., *Diritto penale. I fondamenti*, Torino, 2008, 403 ss.

<sup>25</sup> Cfr. pagg. 347 e 348 della sentenza.

<sup>26</sup> Cfr., rispettivamente pagg. 297 s., 302, 307, 319 e pag. 322 della sentenza.

<sup>27</sup> TRAPANI, *La divergenza tra il "voluto" e il "realizzato"*, ristampa inalterata, Torino, 2006, 9 ss.

<sup>28</sup> Così TRAPANI, *La divergenza tra il "voluto" e il "realizzato"*, cit., 101 s.

<sup>29</sup> In tema v. ampiamente, con riguardo ai possibili criteri di accertamento dell'elemento psicologico nei crimini internazionali, MEZZETTI, *L'elemento soggettivo dei crimini internazionali*, cit., 341; PISANI, *L'elemento psicologico del crimine internazionale nella parte generale dello Statuto della Corte Penale Internazionale*, cit., 1385 ss.

<sup>30</sup> In questo senso v. già FROSALI, *Concorso di norme e concorso di reati*, Milano, 1971, 27; GALLO, *Aberratio ictus*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, 68; CONTI, *Aberratio (ictus, delicti, causae)*, in *Noviss. Dig. It.*, I, Torino, 1957, 42; nonché, anche con riferimento ai rapporti con l'art. 83 c.p., TRAPANI, *La divergenza tra il "voluto" e il "realizzato"*, cit., 85 ss. e 115 ss.

postulante una diversità di fenomeni, in base alla quale la colpevolezza andrebbe pur sempre riferita al fatto naturalistico concretamente realizzato<sup>31</sup>.

Il tema non può essere qui approfondito. Ci si limiti piuttosto a segnalare che, per quanto manchino forse chiare indicazioni normative, una corretta ricostruzione del sistema della responsabilità penale richiede tra elemento materiale ed elemento psicologico un rapporto di “compenetrazione” e non di mera “giustapposizione”, sia pur diversamente articolato a seconda del titolo soggettivo di responsabilità<sup>32</sup>: per l'imputazione colposa, l'evento deve infatti rientrare tra quelli che la norma cautelare mira ad evitare e si può quindi ritenere sufficiente che, ai fini del giudizio di prevedibilità, lo stesso sia *simile* o *analogo* a quello in concreto verificatosi; ma ogniqualevolta l'imputazione si fonda sulla rappresentazione dell'evento, sia nella forma colposa aggravata che in quella tipicamente dolosa, si rinvia ad un nesso di appartenenza del fatto al soggetto senz'altro più pregnante, rispetto al quale un riferimento ad eventi essenzialmente diversi da quello *hic et nunc* significherebbe attuare un giudizio “normativo” di colpevolezza che potrebbe risultare in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.<sup>33</sup>. E ciò deve valere soprattutto nei casi di dolo eventuale, atteso che è proprio sul piano della «volizione» che può cogliersi l'autentico criterio distintivo rispetto alla colpa con previsione<sup>34</sup> e nei quali manca quella «proiezione finalistica» della condotta in presenza della quale potrebbe semmai ritenersi plausibile un qualche scarto tra l'evento preveduto *ex ante* e quello realizzato *ex post*<sup>35</sup>.

Su questa base, la tesi sostenuta dai giudici torinesi di primo grado finisce col semplificare eccessivamente il rapporto di compenetrazione tra elemento materiale e psicologico, ben oltre i limiti consentiti dal rispetto del principio di colpevolezza; per tale via estendendo il criterio della concretizzazione del rischio dalla dimensione colposa a quella dolosa, mediante il riferimento ad un evento rientrante in una classe di eventi *simili* o *analoghi* anziché a quello avvenuto *hic et nunc*<sup>36</sup>.

Né convince la motivazione addotta nella sentenza, peraltro in modo alquanto sbrigativo, secondo cui «la rappresentazione corrisponde alla prevedibilità umana e non alla preveggenza»<sup>37</sup> giacché, nell'ambito della concezione dell'evento in concreto qui sostenuta, sarebbe sufficiente che il soggetto se ne rappresenti le caratteristiche

---

<sup>31</sup> Cfr. FIORELLA, *Responsabilità penale*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, 1322; MASUCCI, *'Fatto' e 'valore' nella definizione del dolo*, cit., 129.

<sup>32</sup> Così, efficacemente, FIORELLA, *Responsabilità penale*, cit., 1325.

<sup>33</sup> Ne è conferma, proprio con riferimento alla disciplina dell'*aberratio*, la più recente giurisprudenza in tema di molestie o disturbo alla persona (art. 660 c.p.) che ha escluso l'applicazione dell'art. 82 c.p. «qualora, per la specificità della persona effettivamente presa di mira dall'agente, il mutamento imprevisto del soggetto passivo escluda la sussistenza dell'elemento psicologico in capo all'agente stesso» (Cass., Sez. I, 21.09.2007, n. 36225, in *DJG*).

<sup>34</sup> Così Cass., Sez. I, 1.02.2011, n. 14011, cit.

<sup>35</sup> Così BARTOLI, *Il dolo eventuale sbarca anche nelle attività d'impresa*, cit., 707.

<sup>36</sup> Sull'evento concreto come oggetto del dolo v. FIORELLA, *Responsabilità penale*, cit., 1319 ss.; MASUCCI, *Dolo (accertamento del)*, in *Diz. Dir. pubbl.*, diretto da CASSESE S., III, a cura di CATENACCI, Milano, 2006, 2044.

<sup>37</sup> Cfr. pag. 298 della sentenza.

“essenziali”<sup>38</sup> o, per così dire, “ripetibili” e l’effettiva derivazione causale dalla propria condotta<sup>39</sup>, ma non anche le specifiche circostanze di spazio e di tempo o i fattori causali concorrenti ai sensi dell’art. 41 c.p., come del resto sarebbe impossibile nell’ambito di una previsione *ex ante*. Nessuna *preveggenza*, quindi, ma *rappresentazione* di quanto richiede lo stesso art. 43 c.p., nell’ambito del quale l’oggetto del dolo non si esaurisce in una dimensione puramente astratta (come quella cui sembrano invece aderire i giudici torinesi) né si appiattisce su un irripetibile contesto fattuale, ma risulta comunque idonea a garantire che il tasso di divergenza tra decorso causale previsto ed effettivo risulti contenuto entro i limiti imposti dal rispetto del principio di personalità della responsabilità penale<sup>40</sup>.

In realtà, la sentenza ha adottato la soluzione dell’evento “generico” solo per giustificare la condanna giacché altrimenti – per quanto possa ritenersi che il cedimento dei flessibili ed il connesso effetto di *flash fire* rientrasse, secondo le norme antincendio universalmente riconosciute, nell’ambito dei possibili sviluppi causali ricollegabili alla situazione di pericolo in cui versavano in quel momento le acciaierie torinesi<sup>41</sup> – l’infortunio sarebbe potuto risultare di proporzioni tali (in termini di dimensioni dell’incendio, numero di persone coinvolte, entità delle lesioni riportate, etc.) da rendere praticamente impossibile il raggiungimento della prova di una sua effettiva previsione, sia pur in termini di rischio, da parte del soggetto.

Ciò dimostra che, ogniquale volta l’evento appaia eccezionale o comunque imprevedibile in una prospettiva *ex ante*, il dolo eventuale tende ad incentrarsi sulla componente rappresentativa, quale «*substrato razionale in virtù del quale la decisione di agire si pone in correlazione con il fatto inteso nella sua unitarietà, così giustificando il riconoscimento di una scelta realmente consapevole*»<sup>42</sup>.

---

<sup>38</sup> Significativo, al riguardo, quanto previsto nell’originario progetto concernente i cosiddetti “*Eurodelikte*” il cui art. 3 stabilisce che, ove si sia rappresentato circostanze diverse da quelle che in realtà esistono o si realizzano, l’agente può essere punito per dolo «sino a che rappresentazione e realtà divergono l’una dall’altra solo in misura *inessenziale*»: sul punto v. CANESTRARI, *Diritto penale europeo e criteri d’imputazione soggettiva*, in *Verso un di codice penale modello per l’Europa. Offensività e colpevolezza*, a cura di CADOPPI, Padova, 2002, 181; MASUCCI, ‘*Fatto*’ e ‘*valore*’ nella definizione del dolo, cit., 399.

<sup>39</sup> Sul punto insiste, come noto, DE FRANCESCO G., *Dolo eventuale e colpa cosciente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, 146, secondo cui il soggetto deve positivamente rappresentarsi «la direzione eziologica della propria condotta verso l’evento tipico».

<sup>40</sup> In tema v. ampiamente MASUCCI, ‘*Fatto*’ e ‘*valore*’ nella definizione del dolo, cit., 133 ss., il quale puntualmente esamina tutti i casi di divergenza tra sviluppo degli eventi previsto e quello effettivo in grado di integrare un possibile limite sul piano del dolo.

<sup>41</sup> Cfr. pag. 214 della sentenza; nel medesimo senso BARTOLI, *Il dolo eventuale sbarca anche nelle attività d’impresa*, cit., 708.

<sup>42</sup> Così Cass., Sez. I, 1.02.2011, n. 10411, cit., come richiamata a pag. 324 della sentenza.

### 3. Prima formula di Frank vs. criterio di economicità

Il profilo dell'accertamento del dolo eventuale occupa uno spazio importante nella sentenza di primo grado, il cui fondamento teorico è costituito dalla pronuncia n. 14011 del 1° febbraio 2011, secondo cui il giudice deve «*effettuare con approccio critico un'acuta, penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso, alle sue probabilità di verificarsi, alla percezione soggettiva della probabilità, ai segni della percezione del rischio, ai dati obiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della loro proiezione finalistica*»: riecheggia qui il criterio dei *facta concludentia*, sia pure in termini astratto-probabilistici piuttosto che empirico-fattuali, sui quali la recente giurisprudenza della Cassazione poggia la prova dell'esistenza del dolo (specialmente omicidiario).

Nel caso di specie i giudici hanno valorizzato una serie di elementi riguardanti per un verso, la personalità dell'amministratore delegato<sup>43</sup> e, per altro verso, i precedenti della sua condotta, così come già puntualmente indicati nel capo d'imputazione e ricostruiti sulla base della nutrita corrispondenza telematica riportata in motivazione<sup>44</sup>. Si tratta della consueta prova per "indicatori", ai quali è stato attribuito valore sintomatico sulla base di massime di comune esperienza, al fine di riempire di sostrato empirico gli autentici contenuti psicologici del dolo, garantendone un riscontro obiettivo di tipo logico o indiziario<sup>45</sup>.

Il punto nel quale si avverte una divaricazione rispetto alla sentenza n. 14011 del 1° febbraio 2011 attiene, invece, all'utilizzo della prima formula di Frank, secondo cui dovrebbe affermarsi la sussistenza del dolo eventuale ogniqualevolta la «*realizzazione del fatto sia stata davvero "accettata" dal soggetto, nel senso che egli avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del fatto*» giacché «*la previsione dello stesso come certo non avrebbe trattenuto l'agente, non avrebbe avuto il significato di un motivo contrastante decisivo*»<sup>46</sup>.

---

<sup>43</sup> Alto livello di preparazione ed esperienza in tema di prevenzione incendi; completa, approfondita e dettagliata conoscenza dello stabilimento di Torino (cfr., rispettivamente, pagg. 338, 339, 341 e 344 della sentenza); autorevolezza, determinazione e scrupolosità (cfr. 349 della sentenza).

<sup>44</sup> Un incendio già sviluppatosi in uno stabilimento tedesco, le misure di sicurezza conseguentemente adottate e la decisione di effettuare investimenti anche per altri impianti simili a quello di Torino; la valutazione da parte della compagnia assicurativa di un rischio incendi talmente grave da imporre un'elevatissima franchigia nonché una relazione, da parte del proprio consulente tecnico, sulla necessità di installare un sistema di protezione antincendio automatico; una richiesta di autorizzazione agli investimenti per i lavori di prevenzione incendi di poco antecedente al tragico fatto e nel quale si descrive la linea produttiva di Torino come "non conforme alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del comando provinciale dei vigili del fuoco e del WGS": cfr. capo B), pag. V e pagg. 327 ss. della sentenza.

<sup>45</sup> Per un'analisi ed una proposta di modellistica degli indicatori (positivi e negativi) del dolo, anche in rapporto al principio di libero convincimento del giudice, v. PIERDONATI, *Dolo e accertamento*, cit., 28 ss., 130 ss., 206 ss., 258 ss. cui si rinvia anche per i diversi richiami bibliografici.

<sup>46</sup> Così FRANK, *Vorstellung und Wille in der modernen Doluslehre*, in *ZStW*, 1890, 217. Sulle origini e lo sviluppo delle formule di Frank v. già, nella dottrina tedesca più recente, PUPPE, *Der Vorstellungsinhalt des dolus eventualis*, in *ZStW*, 1991, 3-5; ROXIN, *Strafrecht, Allgemeiner Teil*, I, Berlin, 2006, § 12/55. In Italia v. tra gli altri, in senso adesivo, PAGLIARO, *Il reato*, in *Trattato di diritto penale*, a cura di GROSSO-PADOVANI-

Nondimeno, come si vedrà meglio di qui a poco, il richiamo a tale formula appare meramente evocativo, in quanto, ai fini della distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, viene utilizzato un parametro di accertamento diverso.

Del resto, applicando la formula di *Frank*, non sarebbe stato possibile affermare una responsabilità a titolo di dolo eventuale, essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale che lo stesso amministratore delegato nutrisse sinceramente l'intima speranza che non avvenisse alcun infortunio e che, verosimilmente, non avrebbe rinviato gli interventi di manutenzione ove avesse avuto la certezza del contrario: in fin dei conti, nessun imprenditore deciderebbe di omettere misure precauzionali ove avesse la certezza di infortuni tali da provocare danni alla propria azienda di gran lunga superiori ai vantaggi derivanti dal risparmio di costi.

Non si tratta, allora, di limitare la rilevanza della formula di *Frank* all'accertamento del dolo eventuale per *particolari reati*<sup>47</sup>, nei quali *assuma caratteristiche specifiche* o risulti determinante la personalità del soggetto ovvero con riferimento ai soli *presupposti* della condotta e non ai suoi *effetti*, come pure potrebbe ritenersi sulla base di quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di ricettazione<sup>48</sup>.

Né si vuole sostenere che tale formula sostituisca indebitamente un atteggiamento psichico ipotetico ad uno reale<sup>49</sup>, dovendosene cogliere il valore, non sul piano cognitivo o euristico, ma solo su quello dell'accertamento<sup>50</sup>; tantomeno, si intende limitarne l'utilizzo ai casi di dolo diretto<sup>51</sup>, giacché il presupposto ipotetico che ne costituisce il fondamento rimane comunque incompatibile con la certezza dell'evento<sup>52</sup>.

Piuttosto il caso *Thyssen* dimostra che, a prescindere dalla sua tenuta processuale, tale formula non appare utilizzabile in tutti i casi in cui la decisione di agire sia adottata sulla base di valutazioni di convenienza, nelle quali l'evento

PAGLIARO, Milano, 2007, 97 s.; EUSEBI, *Il dolo come volontà*, Milano, 1993, 175 ss.; ID., *Appunti sui confini tra dolo e colpa nella teoria del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 1089 ss.; in senso critico PROSDOCIMI, *Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali*, Milano, 1993, 9 ss.; ROMANO, sub Art. 43, in *Commentario sistematico al codice penale*, cit., 442 s.; CANESTRARI, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., 47 ss.; DONINI, *Teoria del reato. Una introduzione*, Padova, 1996, 320 ss.

<sup>47</sup> In questo senso sembra protendere invece MANNA, *Colpa cosciente e dolo eventuale. L'indistinto confine e la fine del principio di stretta legalità*, cit., 218.

<sup>48</sup> Cass., Sez. Un., 26.11.2009, n. 12433, in *Cass. pen.*, 2010, 2555 ss. (con ampio commento di DONINI, *Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione: le Sezioni Unite riscoprono l'elemento psicologico*), nonché in *Dir. pen. proc.*, 2010, 826 ss. (con nota di PISA, *Punibilità della ricettazione a titolo di dolo eventuale*) e, successivamente, [in questa Rivista, 20 dicembre 2011](#) (con [nota di ABBADESSA, Ricettazione e dolo eventuale](#)).

<sup>49</sup> Così PUPPE, *Der Vorstellungsinhalt des dolus eventualis*, cit., 1 ss.

<sup>50</sup> [FIANDACA, Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio general-preventivo, cit., 155.](#)

<sup>51</sup> Così, invece, [FIANDACA, Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio general-preventivo, cit., 156](#); [DEMURO, Sulla flessibilità concettuale del dolo eventuale, cit., 150](#); [MASULLO, Colpa penale e precauzione nel segno della complessità, cit., 115.](#)

<sup>52</sup> Sul punto PALAZZO, *Corso di diritto penale, Parte Generale*, Torino, 2011, 317.

costituisce il fallimento del piano perseguito dall'agente nel senso di produrre, in una prospettiva *ex ante*, un costo sensibilmente superiore rispetto ai benefici sperati<sup>53</sup>.

Ed è sotto questo profilo che si colgono, a ben vedere, le differenze con la pronuncia della Cassazione n. 14011 del 1° febbraio 2011 ove, in applicazione della regola secondo cui ai fini del dolo eventuale non è sufficiente «*la previsione della concreta possibilità di verifica dell'evento lesivo, ma è indispensabile l'accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare per il conseguimento di un determinato risultato*», si protende per la qualificazione del fatto come doloso in quanto, potendo essere diversi gli «*esiti, in caso di incidente, per colui che viaggiava a bordo di un furgone del peso pari a circa due tonnellate e per chi, invece, si trovasse a bordo di un'auto*», si ritiene che il guidatore avrebbe agito nello stesso modo ove pure avesse avuto la certezza del sinistro stradale<sup>54</sup>. Così come, nel caso dell'intervento medico con esito infausto eseguito senza consenso, in violazione delle *leges artis* e senza abilitazione professionale, il dolo eventuale è stato riconosciuto in quanto, nel caso di specie, erano emersi indici del fatto che gli imputati fossero non solo "consapevoli" degli effetti lesivi che ne sarebbero potuti derivare, bensì «*pronti ad accettarli, ritenendo prevalente il loro interesse economico alla percezione dei compensi*»<sup>55</sup>.

I giudici torinesi di primo grado hanno dunque ripiegato su un criterio di economicità<sup>56</sup>, in base al quale al beneficio derivante dal risparmio di costi (sia in termini di mancato esborso che di contenimento delle perdite) l'imputato avrebbe deliberatamente subordinato l'interesse alla tutela della salute dei lavoratori, «*accettando il rischio del verificarsi dell'evento, che nella rappresentazione psichica non è direttamente voluto, ma appare probabile*»<sup>57</sup>.

Al di là dei diversi richiami in motivazione<sup>58</sup>, la sentenza si è così "smarcata" dall'esigenza di accertare che l'amministratore delegato avesse deciso di omettere interventi di *fire prevention* anche "a costo" della verifica di infortuni ripiegando, nonostante le sollecitazioni della Corte di Cassazione, sul criterio dell'"accettazione del rischio" che, tuttavia, postula un atteggiamento psicologico ben diverso da quello di chi avrebbe agito nonostante la certezza del risultato, esprimendo semmai quello di un

---

<sup>53</sup> Così già PROSDOCIMI, *Dolus eventualis*, cit., 13 s.; più di recente EUSEBI, *La previsione dell'evento non voluto. Elementi per una rievocazione dogmatica dell'illecito colposo e del dolo eventuale*, cit., 980; nonché, con specifico riferimento al caso *Thyssen*, MANNA, *Corso di diritto penale, Parte generale*, Padova, 2012, 356.

<sup>54</sup> Sul punto [ZECCA, Dalla colpa cosciente al dolo eventuale: un'ipotesi di omicidio e lesioni personali "stradali" in una recente sentenza della Corte di Cassazione, cit., 15](#), che proprio in questo passaggio individua la vera differenza tra questa e le altre pronunce in tema di circolazione stradale nelle quali si è optato per la qualificazione in termini di omicidio colposo o lesioni colpose aggravate. In senso contrario v. [AIMI, Fuga dalla polizia e successivo incidente stradale con esito letale: la Cassazione ritorna sulla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, cit.](#), il quale ritiene invece che, nel caso di specie, l'applicazione della formula di Frank avrebbe dovuto comunque condurre all'esclusione *de plano* del dolo eventuale.

<sup>55</sup> Cass., Sez. V, 27.10.2011, n. 3222, cit.

<sup>56</sup> Su cui v., in dottrina, PROSDOCIMI, *Dolus eventualis*, cit., 32 ss.

<sup>57</sup> Cfr. pagg. 350 della sentenza.

<sup>58</sup> Cfr. pagg. 325, 350 e 351 della sentenza.

soggetto che, pur avendo deciso di agire nella consapevolezza di un rischio, di fronte alla certezza si sarebbe astenuto<sup>59</sup>: non dolo, dunque, bensì colpa.

Viceversa, facendo applicazione dei principi enucleati dalla stessa sentenza della Corte di Cassazione n. 14011 del 1° febbraio 2011, già in primo grado il dolo eventuale sarebbe stato escluso dovendosi confinare alle sole ipotesi in cui, a fronte di investimenti per importi che risultino particolarmente elevati o gravosi in un eventuale momento di crisi finanziaria, il tipo di infortunio che si mira ad evitare attraverso determinate cautele appaia di proporzioni talmente ridotte e modeste da far risultare comunque conveniente la scelta di ometterne l'adozione; ovvero ai casi in cui si attui una politica d'impresa volta alla sistematica omissione di quelle misure previste dalla normativa vigente che, per necessità di continuo aggiornamento o ammodernamento, richiedano costanti impegni di spesa ma rispetto alle quali il singolo infortunio a rischio si verifichi in modo talmente infrequente da rappresentare comunque un costo sopportabile per l'azienda.

#### 4. "Irragionevole" speranza vs. "ragionevole" dubbio

In relazione alla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, la sentenza di primo grado richiama la giurisprudenza dominante<sup>60</sup>, secondo cui mentre in un caso *«occorre che la realizzazione del fatto sia stata 'accettata' psicologicamente dal soggetto, nel senso che egli avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del fatto, nell'altro la rappresentazione come certa del determinarsi del fatto avrebbe trattenuto l'agente»* il quale, piuttosto, esclude una tale possibilità *«nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori»*<sup>61</sup>.

Senonché la prova del dolo eventuale viene radicata, non sul fatto che il datore di lavoro avrebbe agito *«anche se avesse avuto la certezza del verificarsi dell'evento»*, bensì sulla mancanza di fattori idonei a giustificare una ragionevole speranza di evitare l'evento. In particolare, dall'istruttoria dibattimentale era emerso che, pur avendo avuto una *«conoscenza piena e diretta della situazione di insicurezza, di abbandono e quindi di continuo rischio dello e nello stabilimento»*, tale da rappresentarsi *«la concreta possibilità del verificarsi di un incendio e di un infortunio anche mortale [...] analogo a quello verificatosi»*, gli altri amministratori ed i dirigenti della società *«sperassero [...] che non capitasse nulla»* confidando, a seconda dei casi, sul fatto che *«le scelte e le decisioni dei dirigenti tecnici di Terni e dei vertici di TK AST (altra società del gruppo Thyssen) in qualche modo evitassero il*

---

<sup>59</sup> Così, puntualmente, EUSEBI, *Il dolo come volontà*, cit., 181 ss.; ID., *Appunti sul confine tra dolo e colpa nella teoria del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 1089.

<sup>60</sup> Cfr., a mero titolo esemplificativo, Cass., Sez. I, 30.05.2012, cit.; Sez. IV, 24.06.2009, n. 28231, in *Riv. pen.*, 2009, 11, 1267 ss.; Sez. IV, 10.02.2009, n. 13083, in *Guida al dir.*, 2009, 16, 82 ss., con nota di BELTRANI, *La bravata del giovane ubriaco*; Sez. V, 17.09.2008, n. 44712, in *CED Cass.*, n. 242610.

<sup>61</sup> Cfr. pag. 326 della sentenza.

verificarsi dell'evento previsto»<sup>62</sup> ovvero sull'«esperienza e professionalità, in materia di produzione come di sicurezza sul lavoro», dell'amministratore delegato<sup>63</sup>. La medesima speranza che, in effetti, sinceramente nutriva quest'ultimo, il quale aveva confidato, in particolare, sulla presenza di un impianto antincendio nei locali sotterranei e sulle capacità dei propri collaboratori in sede. Solo che, mentre la speranza dei primi è ritenuta ragionevole data la posizione aziendale «completamente dipendente da Terni [...] sotto il profilo gerarchico così come sotto il profilo tecnico»<sup>64</sup>, per il secondo si esclude invece che, data l'elevata competenza ed esperienza, abbia potuto ragionevolmente affidarsi «solo su un impianto neppure a bordo linea» o, tantomeno, sulla capacità dei collaboratori privi di effettivi poteri decisionali e con limitate capacità tecniche e gestionali<sup>65</sup>.

L'affermazione del dolo eventuale non si è dunque fondata sul mero criterio della speranza, né deriva da un coefficiente rappresentativo particolarmente qualificato o da un atteggiamento di indifferenza o cinico disprezzo nei confronti dell'incolumità dei lavoratori<sup>66</sup>, ma si è fatta piuttosto discendere dal giudizio di "irragionevolezza" della speranza di poter impedire l'evento, desumibile dalla consapevole inidoneità dei fattori esterni nei quali l'agente confida<sup>67</sup>.

In quest'ottica i giudici sono stati chiamati dapprima a stabilire se, in una prospettiva *ex ante*, tali fattori fossero obiettivamente in grado di incidere sul decorso causale, per poi verificare se l'imputato «abbia percepito e si sia effettivamente rappresentato l'impossibilità di evitare in tal modo l'infortunio»: laddove, come pure la

---

<sup>62</sup> Cfr. pag. 302 s. della sentenza. Per un'applicazione del medesimo criterio della speranza nei confronti delle capacità gestionali di altri nell'ambito di analoghi contesti imprenditoriali, vale la pena richiamare, a dimostrazione di possibili futuri sviluppi giurisprudenziali, [Cass., Sez. V, 8.06.2012, n. 42519, in questa Rivista, 14 febbraio 2013](#), (con nota di [INGRASSIA, La Suprema Corte e il superamento di una responsabilità di posizione per amministratori e sindaci: una decisione apripista?](#)), nella quale si è esclusa la responsabilità, tra gli altri, degli amministratori non esecutivi di un istituto di credito, dapprima sottoposto a liquidazione coatta amministrativa e poi dichiarato insolvente, per fatti di bancarotta distrattiva, societaria e per operazioni dolose, in virtù della fiducia che gli stessi avevano riposto nell'amministratore delegato che, nel caso di specie, «godeva sicuramente di prestigio ed autorevolezza all'interno [...], venendo considerato un esperto come pochi quanto ad operazioni che si presentavano nuove nella pratica corrente di quella banca».

<sup>63</sup> Cfr. pag. 320 della sentenza.

<sup>64</sup> Cfr. pag. 302 s. della sentenza.

<sup>65</sup> Cfr. pagg. 351 ss. della sentenza.

<sup>66</sup> Sull'indifferenza rispetto alla potenziale realizzazione dell'evento, quale tratto distintivo del dolo eventuale v. ENGLISH, *Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit im Strafrecht*, Berlin, 1930, 233 ss., la cui teoria è ampiamente analizzata in Italia da CANESTRARI, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., 44 ss.

<sup>67</sup> Nel senso che dovrebbe rispondere di colpa chi abbia agito con un convincimento, o almeno con una speranza, identica ma *ragionevole* v., in giurisprudenza, Cass., Sez. V, 12.05.1992, in *Cass. pen.*, 1993, 1121 ss.; Sez. I, 12.01.1989, *ibidem*, 846 ss.; Sez. I, 25.01.1989, *ibidem*, 847 ss.; Sez. V, 17.10.1986, *ivi*, 1988, 441 ss.; Sez. I, 24.05.1984, *ivi*, 1986, 466 ss.; Sez. I, 15.12.1982, *ivi*, 1985, 74 ss.; nonché C. App. Roma, 13.06.1986, in *Giur. mer.*, 1987, 418 ss., nella quale – a seguito dell'annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione della sentenza di secondo grado che si era già pronunciata a favore dell'omicidio volontario – gli imputati sono stati condannati per omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento in quanto, pur avendo consapevolmente deciso di interrompere la terapia emotrasfusionale della figlia minore affetta da *beta talassemia maior*, per rispettare i precetti della propria confessione religiosa, avevano sinceramente sperato che dal conseguente abbassamento del tasso di emoglobina nel sangue non ne derivasse comunque la morte.

stessa Corte tende a precisare, anche questo secondo giudizio è stato compiuto sulla base del solo quadro di conoscenza dell'agente «senza trarre alcuna affermazione da una valutazione ex post»<sup>68</sup> ovvero dal fatto che quando ci si renda conto di quanto sta per succedere non si possa più far nulla per impedirlo<sup>69</sup>, dovendosi collocare ogni giudizio al momento in cui il soggetto abbia assunto la propria decisione e non a quello in cui lo stesso non è più in grado di governare il corso degli eventi<sup>70</sup>.

Ma è sul versante processuale che il criterio della “speranza” si mostra inidoneo a superare quello standard della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”, il cui mancato raggiungimento avrebbe dovuto far protendere, già in primo grado, per una qualificazione del fatto in termini di delitto colposo<sup>71</sup>.

Anzitutto, pur muovendo dal presupposto secondo cui il dolo eventuale non può desumersi dalla mera decisione dal momento che può non aversi accettazione dell'evento ove sinceramente si confidi di poterlo evitare, i giudici torinesi avevano finito per dedurre l'irragionevolezza della speranza dall'elevata pericolosità della condotta, ritenuta oggettivamente incompatibile con l'agire di una persona che non intenda accogliere la possibilità dell'evento lesivo.

Né si comprende sino in fondo se tale parametro sia stato valutato in relazione alle specifiche condizioni dell'imputato, a quelle di un uomo di “media esperienza” ovvero a quelle proprie di un “datore di lavoro-modello”<sup>72</sup>. Da un lato, infatti, la

---

<sup>68</sup> Cfr. pag. 353 della sentenza.

<sup>69</sup> Così invece, relativamente al noto caso “Lucidi”, Cass., Sez. I, 18.02.2010, n. 11222, in *Foro it.*, 2010, II, 314 ss. (con nota di DI FRESCO, *Incidente mortale causato da una condotta di guida sconsideratamente spericolata: omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento?*), ed in *Guida al dir.*, 2010, 17, 80 ss. (con nota di AMATO, *La percezione dell'esistenza del pericolo generico è insufficiente per far scattare il dolo eventuale*) nella quale – a differenza di quanto ritenuto in primo grado (G.u.p. Trib. Roma, 26.11.2008, cit.) e come già affermato dalla sentenza d'appello (C. Ass. App. Roma, 18.06.2009, in *Giur. mer.*, 2011, 1885, con nota di PIOLETTI, *Dolo eventuale e colpa cosciente in una pronuncia della Corte d'appello di Roma*) – l'accettazione del rischio, quale rappresentazione, da parte dell'agente, dell'assoluta inconsistenza di spazi per possibili contromovre di emergenza, è stata esclusa facendo leva, per l'appunto, sul fatto che «nel momento in cui l'agente si rende conto di quello che sta per succedere non ha più alcuna possibilità di manovra».

<sup>70</sup> In tal senso, efficacemente, PREZIOSI, *Dalla pluralità di agenti modello al pluralismo dei modelli di agente: verso la frammentazione del reato colposo di evento*, in *Cass. pen.*, 2011, 2002 s., secondo cui il dolo eventuale dovrebbe affermarsi ogniqualvolta l'agente abbia consapevolmente affidato il verificarsi dell'evento all'imponderabile sviluppo causale della condotta colposa, nella consapevolezza di non poterlo evitare neppure attraverso manovre di emergenza.

<sup>71</sup> Cfr. FIANDACA, *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio general-preventivo*, cit., 161; VIGANÒ, *Fuga spericolata in autostrada e incidente con esito letale: un'ipotesi di dolo eventuale?*, cit., 70; più in generale, sul significato dell'inciso dell'art. 533 c.p.p. in rapporto alla regola processuale della colpevolezza e alla risoluzione dei casi dubbi v. ora PIERDONATI, *Dolo e accertamento*, cit., 392 ss. e 398 ss.

<sup>72</sup> Il riferimento è alla nota che, per distinguere la colpa cosciente dal dolo eventuale fa leva sul criterio dell'*homo eiusdem professionis et condicionis* affermando che, mentre nel primo caso sarebbe possibile rinvenire un modello su cui parametrare la condotta illecita, nel secondo il rischio è troppo elevato per individuare un agente modello che se lo assuma ed una regola cautelare che possa dirsi violata, l'esistenza della quale presupporrebbe comunque che si agisca in un contesto illecito: CANESTRARI, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., spec. 162 ss.; ID., *La definizione legale di dolo: il problema del dolus eventualis*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, 906 ss., spec. 919 ss.; nonché da ultimo, ID., *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente*

sentenza sembra optare per la prima soluzione valorizzando – come si è visto – l’elevata competenza, preparazione ed esperienza dell’imputato nel settore della sicurezza sul lavoro; anche se poi si afferma che, decidendo di non effettuare a Torino alcun investimento di *fire prevention*, lo stesso avrebbe «completamente abdicato al ruolo di datore di lavoro» (-modello)<sup>73</sup>. Dall’altro non si chiarisce se ed in quale misura una decisione, definita «razionale e, sotto il profilo economico giustificata»<sup>74</sup>, possa essere stata assunta sulla base di un’errata sopravvalutazione *ex ante* dei fattori esterni impeditivi<sup>75</sup>.

In secondo luogo, si è attribuito valore sintomatico ad elementi che non indicano nulla di più di un’accettazione del rischio che, come pure affermato dalla Cassazione nella stessa sentenza n. 14011 del 1° febbraio 2011, «sussiste tutte le volte in cui si delibera di agire pur senza aver conseguito la sicurezza soggettiva che l’evento non si verificherà»<sup>76</sup>.

Ma, soprattutto, il giudizio sulla “ragionevolezza” della speranza non esprime alcuna forma di volontà, come pure aveva già precisato a chiare lettere la Cassazione nel cd. caso Lucidi, affermando che «una previsione irragionevole connota una colpa generica che può unirsi a quella specifica ma non fa trasmigrare la fattispecie dall’area della colpa a quella del dolo»<sup>77</sup>: del resto, la speranza di evitare l’evento non esclude il dolo, così come l’intimo desiderio che l’evento si realizzi non basta a connotarlo.

Piuttosto, nel distinguere la responsabilità dell’amministratore delegato da quella degli altri imputati ed in particolare da quella degli altri consiglieri del comitato esecutivo – che pure, secondo gli stessi giudici torinesi, condividevano col primo la qualifica di “datore di lavoro”<sup>78</sup> – la sentenza di primo grado sembra aver attribuito valore preminente alle specifiche condizioni e qualità dell’imputato nell’ambito di un giudizio che, come dimostrano le diverse pronunce giurisprudenziali già richiamate, conduce a desumere il dolo eventuale, anziché la colpa cosciente, dal carattere illecito del contesto di base o da una determinata tipologia di autore<sup>79</sup>: in sostanza, se ad

---

nei contesti a rischio di base «consentito», cit., 11 ss. cui si rinvia anche per le puntuali repliche dell’autore ai principali rilievi critici mossi da DE VERO, *Dolo eventuale, colpa cosciente e costruzione “separata” dei tipi criminosi*, in *Studi in onore di Mario Romano*, cit., 897 e DONINI, *Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione: le Sezioni Unite riscoprono l’elemento psicologico*, cit., 2573 ss.

<sup>73</sup> Cfr. pag. 350 della sentenza.

<sup>74</sup> Cfr. pag. 347 della sentenza.

<sup>75</sup> Sull’erronea valutazione delle circostanze di fatto e del decorso causale che ha condotto all’evento quale fattore di esclusione del dolo v., in particolare, DE FRANCESCO G., *Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e “colpa grave” alla luce dei diversi modelli di incriminazione*, in *Cass. pen.*, 2009, 5013.

<sup>76</sup> Sull’accettazione del rischio come criterio di accertamento della colpa anziché del dolo v., in particolare, EUSEBI, *Appunti sul confine tra dolo e colpa nella teoria del reato*, cit., 1089 ss.; ID., *La previsione dell’evento non voluto. Elementi per una rivisitazione dogmatica dell’illecito colposo e del dolo eventuale*, cit., 975; DE VERO, *Dolo eventuale, colpa cosciente e costruzione “separata” dei tipi criminosi*, cit., 903; nonché, nella manualistica, PAGLIARO, *Principi di diritto penale, parte generale*, Milano, 2003, 280.

<sup>77</sup> Cass., Sez. I, 18.02.2010, n. 11222, cit.; analogamente EUSEBI, *La previsione dell’evento non voluto. Elementi per una rivisitazione dogmatica dell’illecito colposo e del dolo eventuale*, cit., 975.

<sup>78</sup> Cfr. pagg. 262 ss. della sentenza.

<sup>79</sup> Così MUCCIARELLI, *Dolo e colpa tra prevedibilità e previsione*, cit., 543; FIANDACA, [Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio general-preventivo](#), cit., 158; DE

uccidere o ferire è il cinico imprenditore che, per risparmiare sui costi, deliberatamente ometta di adottare misure di prevenzione si integrano i reati di omicidio e lesioni volontarie, al pari del guidatore sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti ovvero inseguito dalle forze dell'ordine o anche del soggetto che, privo di abilitazione professionale, operi senza consenso informato ed in violazione delle *leges artis*; se invece a provocare la morte o le lesioni altrui è un normale agente di polizia in servizio o un medico che pure operi senza consenso informato o in violazione delle *leges artis*, la condanna è per omicidio o lesioni colpose (eventualmente aggravate)<sup>80</sup>.

Ma è sin troppo evidente che si tratta di soluzioni del tutto estranee ai principi generali in materia di accertamento del dolo, giacché l'aver precedentemente commesso un illecito può determinare l'applicazione di un'autonoma fattispecie incriminatrice ma, di per sé, non esprime nulla sul piano della volizione dell'evento che ne sia derivato, a meno di voler continuare a patrocinare la logica del *versari in re illicita*.

## 5. "Eventualità di dolo" vs. "dolo eventuale"

Come si è visto, la sentenza di primo grado ha finito per discostarsi dalla stessa giurisprudenza richiamata nella sua motivazione, adottando soluzioni ancora più estreme con riguardo all'accertamento del dolo eventuale: non ci si è infatti limitati a valorizzarne la componente rappresentativa semplificandone eccessivamente i contenuti, ma se ne disperde completamente la dimensione volitiva nonostante sia proprio in quest'ultima che deve essere ricercato il criterio distintivo con la colpa cosciente.

In parte, il percorso argomentativo appare coerente con gli orientamenti più diffusi dal momento che, specie ove si ricorra alla formula dell'accettazione del rischio, il *deficit* di volontà viene tipicamente compensato con elementi rappresentativi ad alta intensità<sup>81</sup>, per lo più riferiti ad eventi "astratti", come dimostrano anche i casi paradigmatici di dolo eventuale<sup>82</sup>.

VERO, *Dolo eventuale, colpa cosciente e costruzione "separata" dei tipi criminosi*, cit., 909; nonché, da ultimo, SILVESTRE, *Piccole note a margine di un grande tema. Considerazioni sul dolo eventuale*, in *Giust. pen.*, 7/2011, 432 ss.

<sup>80</sup> Per un'analisi recente della prassi giurisprudenziale v. ora ROIATI, *Medicina difensiva e colpa professionale medica in diritto penale. Tra teoria e prassi giurisprudenziale*, cit., 52 ss.; nonché, limitatamente al periodo 2004-2008, *Il diritto penale della medicina nella giurisprudenza di legittimità*, a cura di GIUNTA-MICHELETTI-PICCIALLI-PIRAS, Napoli, 2011, *passim*.

<sup>81</sup> Per la prospettiva del dolo come concetto "tipologico" composto dalla combinazione elementi ad intensità variabile cfr. per tutti, sia pur con alcune differenze, HAFT, *Die Lehre vom bedingten Vorsatz unter besonderer Berücksichtigung des wirtschaftlichen Betrugs*, in *ZStW* (88), 365 ss.; SCHÜNEMANN, *Vom philologischen zum typologischen Vorsatzbegriff*, in *Festschrift für H.J.Hirsch*, Berlin-New York, 1999, 363 ss.

<sup>82</sup> Cfr. FIANDACA, *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio general-preventivo*, cit., 158, secondo cui, ove si richiedesse una previsione circostanziata da parte dell'agente delle concrete modalità di verifica dell'evento *hic et nunc*, il dolo eventuale andrebbe escluso in non poche delle ipotesi in cui viene invece riconosciuto con minore incertezza come, ad

La principale novità della sentenza è invece rintracciabile nel ricorso al criterio della “speranza” in quanto, ammettendosi un sincero desiderio dell’imputato di evitare l’infortunio, si è affermata la presenza del dolo eventuale pur risultando accertato che egli non sia rimasto per nulla indifferente rispetto alla verifica dell’evento, ma solo perché «*la Corte non è riuscita ad individuare alcun fattore, alcun elemento [...] in forza del quale lo stesso avrebbe potuto “ragionevolmente “ sperare che non sarebbe capitato nulla»*<sup>83</sup>.

Più che un “sincretismo additivo di criteri identificativi”<sup>84</sup>, la pronuncia sembra dunque essersi discostata dalla prima formula di *Frank* secondo cui al giudice spetterebbe di accertare l’accettazione – non del rischio – ma del «*danno che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare per il conseguimento di un determinato risultato*», poiché l’autore agisce con dolo eventuale solo quando «*si prospetta chiaramente il fine da raggiungere e coglie la correlazione che può sussistere tra soddisfacimento dell’interesse perseguito e il sacrificio di un bene diverso, effettuata in via preventiva una valutazione comparata tra tutti gli interessi in gioco [...] e attribuisce prevalenza ad uno di essi*».

Ma, come pure si è anticipato, è la particolarità della materia infortunistica a rivelare le ragioni di tale scostamento: a prescindere dai casi che si collocano agli estremi del dolo intenzionale (si pensi al datore di lavoro che ometta di predisporre una misura di prevenzione allo scopo di provocare un infortunio a carico di un determinato lavoratore) o della colpa incosciente (si pensi al datore di lavoro che non si sia neppure rappresentato l’obbligo di adottare determinate misure previste dalla legge), le decisioni sugli interventi di sicurezza sembrano venire assunte sulla base di un calcolo “economico” nel quale la certezza dell’infortunio non può rientrare neppure nei termini indicati dalla formula di *Frank*, se non in casi davvero eccezionali.

Peraltro, la medesima logica sembra cogliersi nei casi di condotta di guida spericolata a fronte di inseguimenti delle forze dell’ordine in cui pure il soggetto decide di agire in vista di possibili vantaggi (guadagnare l’impunità) a fronte dei quali accetta determinati rischi (sinistro stradale), ma può ritenersi che non agirebbe ove avesse la certezza della verifica dell’evento giacché, in tal caso, non solo non conseguirebbe l’atteso beneficio ma subirebbe ulteriori danni<sup>85</sup>: tanto che la stessa sentenza della Corte di Cassazione n. 14011 del 1° febbraio 2011 ha motivato la sussistenza del dolo eventuale sulla base delle specifiche circostanze del caso concreto

---

esempio, quella del terrorista il quale, al fine di creare panico nella popolazione, collochi in un luogo pubblico una bomba destinata a deflagrare a tarda notte, accettando il rischio che l’esplosione provochi la morte di persone eventualmente presenti.

<sup>83</sup> Cfr. pag. 351 della sentenza.

<sup>84</sup> [FIANDACA, Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivoizzante-probatorio e messaggio general-preventivo, cit., 154.](#)

<sup>85</sup> Così anche [AIMI, Fuga dalla polizia e successivo incidente stradale con esito letale: la Cassazione ritorna sulla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, cit.](#); [VIGANÒ, Fuga spericolata in autostrada e incidente con esito letale: un’ipotesi di dolo eventuale?, cit., 75 ss.](#)

che rendevano compatibili i possibili esiti dell'incidente con una sua previsione in termini di certezza<sup>86</sup>.

Sotto questo profilo, nella sentenza *Thyssen* appare in modo ancora più marcato quello iato tra enunciazione dei criteri distintivi e loro effettiva valenza decisoria<sup>87</sup>, in cui erano incorse tutte le pronunce relative a situazioni di pregressa o intrinseca illiceità nelle quali si era fatto un uso meramente "retorico" della formula di *Frank*.

Ma è proprio nell'intreccio tra elemento psicologico e criteri di prova che si manifesta il salto logico compiuto dai giudici di primo grado i quali – pur in assenza di elementi ulteriori, idonei a supportare la tesi che il soggetto avrebbe agito nello stesso modo ove anche avesse avuto la certezza del verificarsi dell'evento – hanno ridotto il dolo eventuale a mera "eventualità di dolo"<sup>88</sup> mediante il ricorso ad un diverso criterio di economicità che, rapportando al mero rischio d'infortunio la sua variabile di costo, non può assumere alcun significato sul piano della volizione.

Il pieno rispetto del principio di colpevolezza impone infatti che, per aversi dolo eventuale, il soggetto abbia accettato non il mero *rischio*, bensì *l'evento*, dovendosi accertare dapprima, con quali modalità quest'ultimo si sia verificato, per poi stabilire se proprio quello fosse stato oggetto di "accettazione"<sup>89</sup>.

Del resto, lo stesso art. 43 c.p. stabilisce che, affinché il delitto sia doloso, è *l'evento* a dover essere previsto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione, laddove per *evento* deve intendersi il *fatto concreto*<sup>90</sup>, la cui realizzazione sia

<sup>86</sup> In particolare, nella sentenza viene attribuito valore generico ed equivoco alla circostanza per cui l'ipotesi di un incidente sarebbe stata la peggiore per il guidatore in quanto avrebbe arrestato la sua fuga giacché, in tal caso, potevano esservi «*diversi esiti [...] per colui che viaggiava a bordo di un furgone del peso pari a circa due tonnellate e per chi, invece, si trovasse a bordo di un'auto*».

<sup>87</sup> Si esprime nei termini di un "salto tra formule e indici" BARTOLI, *Il dolo eventuale sbarca anche nelle attività d'impresa*, cit., 708.

<sup>88</sup> Allude a questa "perversione concettuale" IACOVIELLO, *Il falso in bilancio nei gruppi di società: come il processo penale modifica il diritto penale*, in *Cass. pen.*, 1998, 3161.

<sup>89</sup> FIORELLA, *Responsabilità penale*, cit., 1323. Analogamente, nel senso del dolo eventuale postuli l'accettazione dell'evento lesivo o comunque del fatto v., da ultimo, CANESTRARI, [La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base «consentito», cit., 11](#); COCCO, *Gli insuperabili limiti del dolo eventuale. Contro i tentativi di flessibilizzazione*, in *Resp. civ. prev.*, 2011, 1949 ss.; nella manualistica PALAZZO, *Corso di diritto penale, Parte Generale*, cit., 318; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte generale*, Bologna, 2010, 369; CANESTRARI-CORNACCHIA-DE SIMONE, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Bologna, 2007, 399; MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale, Parte Generale*, Milano, 2009, 281; PULITANÒ, *Diritto penale*, Torino, 2011, 315; nonché RONCO, *Dolo, preterintenzione e colpa: fondamento e struttura*, in *Commentario al codice penale, vol. II, tomo I, Struttura del fatto tipico. Presupposti oggettivi e soggettivi dell'imputazione penale. Il requisito dell'offensività del fatto*, Bologna, 2007, 443.

<sup>90</sup> In tal senso depongono, nelle più recenti prospettive di riforma del codice penale, l'art. 13, comma 1, lett. c), del progetto Pisapia (elaborato dalla commissione istituita con decreto interministeriale del 27 luglio 2006 e successivamente integrata con decreto del 29 dicembre 2006) secondo cui il reato è doloso «anche quando l'agente voglia il *fatto*, la cui realizzazione sia rappresentata come probabile, solo per averlo accettato» ovvero l'art. 27, lett. c) del Progetto Grosso (redatto dalla commissione istituita con decreto ministeriale del 1° ottobre 1998) in base al quale risponde a titolo di dolo anche chi «agisce accettando la realizzazione del *fatto*, rappresentato come probabile»: per l'analisi di come il dolo eventuale sia stato previsto nei diversi progetti di riforma cfr. CATERINI, *Il reato eccessivo, la preterintenzione dal versari in re illicita al dolo eventuale*, Napoli-Roma, 2008, 350 ss.

«razionalmente percepita nei suoi caratteri e negli sviluppi che l'hanno determinata»<sup>91</sup> ovvero considerata quale «potenziale prezzo di un risultato intenzionalmente conseguito»<sup>92</sup>. Né, sotto questo profilo, sarebbe possibile ammettere un ulteriore “scollamento” del dolo eventuale rispetto a tale definizione che, di per sé, già sembrerebbe restringere l'imputazione ai casi di dolo intenzionale: è noto infatti come la mancanza di una “volontà”, intesa nella sua radice naturalistica<sup>93</sup>, alimenti dubbi circa lo stesso fondamento positivo del dolo eventuale sino ad etichettarlo quale risultato di una vera e propria analogia *in malam partem*<sup>94</sup>; mentre, ove nella volontà si ravvisi l'indice di una specifica “meritevolezza di pena” del fatto commesso<sup>95</sup>, l'accettazione del rischio non sarebbe comunque sufficiente a consentire l'applicazione della pena prevista per il reato doloso non esprimendo il tasso di disvalore minimo richiesto dall'art. 43 c.p.

Senonché, sul piano dell'accertamento la formula dell'“accettazione dell'evento” si riempie di significato soltanto ove, a prescindere o meno dall'utilizzo della prima formula di Frank<sup>96</sup>, si conduca una «penetrante indagine» su «dati obiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della loro proiezione finalistica» dalla quale non si può prescindere sol per la sua «particolare complessità»<sup>97</sup>.

Ed allora, pur in presenza di incidenti così gravi come quello di Torino, ai fini della configurabilità del dolo eventuale non potrà ritenersi sufficiente il predetto “criterio di economicità” ove non risulti pure accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il datore di lavoro abbia consapevolmente omesso di adottare le misure di precauzione accettando, sia pure quale conseguenza non desiderata, il singolo infortunio così come storicamente verificatosi: ciò in quanto – com'è stato

<sup>91</sup> Riprendendo l'insegnamento di PEDRAZZI, *Tramonto del dolo?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 1269.

<sup>92</sup> Così la proposta già avanzata da PROSDOCIMI, in *Considerazioni sul dolo eventuale e colpa con previsione, in Prospettive di riforma del codice penale e valori costituzionali*, Milano, 1996, 173.

<sup>93</sup> Sulla volontà in senso psicologico quale fulcro intorno al quale ruota la definizione del dolo v., fra i tanti, FIORELLA, *Responsabilità penale*, cit., 1319 ss.; GALLO, *Dolo (dir. penale)*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, 767; GROSSO, *Dolo*, in *Enc. giur. Treccani*, XII, Roma, 1989, 1 ss.

<sup>94</sup> In tal senso v. CERQUETTI, *La rappresentazione e la volontà dell'evento nel dolo*, Torino, 2004, spec. 306 ss. Dubbi sul fondamento positivo del dolo eventuale sono stati analogamente espressi, tra gli altri, da PALIERO, *La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia per la “Parte Generale” di un Codice Penale dell'Unione Europea*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, 501; FORNASARI, *Dolo, errore sul fatto ed aberratio ictus*, in AA.VV., *Introduzione al sistema penale*, Torino, 2001, 169; ALEO, *Il sistema penale*, Milano, 2004, 98; CUSTODERO, *Profili problematici circa la configurabilità del dolo eventuale*, in *Giust. pen.*, 2005, II, 609 ss.; nonché già da DELITALA, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, in *Diritto penale. Raccolta degli scritti*, I, Milano, 1976, 434; DE MARSICO, *Coscienza e volontà nella nozione di dolo*, Napoli, 1930, spec. 56 e 153 ss.

<sup>95</sup> Così, testualmente, PAGLIARO, *Imputazione obiettiva dell'evento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 787 ss.; ID., *Il fatto di reato*, Palermo, 1962, 472.

<sup>96</sup> Nel senso che sarebbe solo tale formula a garantire un tratto volontaristico al dolo eventuale v., di recente, EUSEBI, *La previsione dell'evento non voluto. Elementi per una rivisitazione dogmatica dell'illecito colposo e del dolo eventuale*, cit., 963 ss.; *contra* MANNA, *Colpa cosciente e dolo eventuale. L'indistinto confine e la fine del principio di stretta legalità*, cit., 222.

<sup>97</sup> Così, significativamente, Cass., Sez. I, 1.02.2011, n. 14011, cit.; nonché, da ultimo, Cass., Sez. V, 8.06.2012, n. 42519, cit., secondo cui, anche ai fini della prova del dolo eventuale, occorre dimostrare che l'agente si sia “orientato” verso la lesione o l'esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, in modo tale che la sua condotta rappresenti comunque una “decisione” in tal senso.

efficacemente osservato – «la cognizione di determinati elementi o “indici di rischio” non appare in alcun modo sufficiente per legittimare un’automatica traduzione in termini “causali” del significato di quel rischio, una meccanica “conversione” del dato conosciuto in una relazione psichica con le conseguenze che da una certa azione od omissione potrebbero scaturire»<sup>98</sup>.

Detto altrimenti, non basta la scelta di omettere “comunque” le doverose cautele né l’accettazione di un rischio – ove pure questa sia il risultato, non di pura imprudenza o leggerezza, bensì di una deliberata valutazione d’interessi – ma occorre che il datore di lavoro si rappresenti l’infortunio *hic et nunc* e consapevolmente lo assuma come costo, sia pur non desiderato, per il raggiungimento del proprio scopo di profitto (sotto forma di risparmio di spesa, aumento della produttività o contenimento di perdite), orientando, così, la sua condotta verso la lesione dell’interesse tutelato<sup>99</sup>.

Diversamente si verrebbe a confondere il dolo nel “rischio” e diverrebbe persino superfluo accertare una volontà, essendo quest’ultima implicita nella decisione assunta nella consapevolezza del pericolo<sup>100</sup>, con ulteriori violazioni dell’art. 27 Cost. dal momento che, mediante un accertamento tendenzialmente presuntivo, si ascriverebbe al soggetto una responsabilità a titolo di dolo pur in presenza di un livello di “dominabilità” ed “evitabilità” del fatto diverso da quello che a tale forma d’imputazione deve farsi propriamente corrispondere<sup>101</sup>.

Senza considerare che, riducendo l’accettazione nella mera decisione “sotto rischio”<sup>102</sup>, l’attività d’impresa potrebbe risultare aggogata dal monopolio di un *dolus in re ipsa*, basandosi su processi decisionali che istituzionalmente contemplanò una valutazione anticipata delle diverse situazioni di pericolo (in tema di prodotto difettoso, inquinamento ambientale, infortunistica sul lavoro, etc.)<sup>103</sup>, a differenza di quanto può avvenire nel caso degli incidenti stradali nei quali i tempi di (re)azione possono essere talmente ridotti da escludere una precisa ponderazione con conseguente scelta di agire “ad ogni costo”<sup>104</sup>.

Ne deriva che dovrebbero farsi rientrare nella colpa infortunistica sia le ipotesi in cui il datore di lavoro abbia agito senza la possibilità o il tempo di prevedere con sufficiente anticipo lo sviluppo in concreto degli eventi, al pari del guidatore che

<sup>98</sup> DE FRANCESCO G., *Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e “colpa grave” alla luce dei diversi modelli di incriminazione*, cit., 5013 ss.

<sup>99</sup> Secondo la formula «*Entscheidung für die mögliche Rectsgüterverletzung Rectsgüterverletzung*» utilizzata, come noto, da ROXIN, *Zur Abgrenzung von bedingtem Vorsatz und bewußter Fahrlässigkeit*, in *JuS*, 1964, 53 ss.

<sup>100</sup> In questi termini MASUCCI, *‘Fatto’ e ‘valore’ nella definizione del dolo*, cit., 52.

<sup>101</sup> Sul dolo come “dominabilità in senso stretto del fatto offensivo” v. MASUCCI, *‘Fatto’ e ‘valore’ nella definizione del dolo*, cit., 118 ss.

<sup>102</sup> Così come si era già espresso, nella dottrina tedesca, PHILIPPS, *Dolus eventualis als Problem der Entscheidung unter Risiko*, in *ZStW*, 85 (1973), 27 ss.

<sup>103</sup> Vale la pena citare, al riguardo, quanto testualmente riportato in una recente sentenza della Corte di Cassazione secondo cui, nell’ambito della sicurezza sul lavoro, «*tutto il sistema è conformato per governare l’immane rischio, gli indicibili pericoli, connessi al fatto che l’uomo si fa ingranaggio fragile di un apparato gravido di pericoli*» ([Cass., Sez. IV, 23.11.2012, in questa Rivista, 18 febbraio 2013](#), con nota di [MINNELLA, Infortuni sul lavoro e confini della posizione di garanzia](#)).

<sup>104</sup> In tal senso, in due recenti casi giurisprudenziali, G.u.p. Trib. Milano, 4.04.2012, cit. (pag. 25); C. Ass. App. Milano, 1.02.2012, cit. (pag. 12).

avanzi “alla cieca”, come frequentemente avviene nei casi di ubriachezza o stupefazione<sup>105</sup>; sia quelle in cui il datore di lavoro abbia consapevolmente deciso di omettere una determinata misura confidando altrimenti, per quanto in modo irragionevole, nell’impedimento di incidenti. E ciò anche se, come nel caso *Thyssen*, si ritenga che tale scelta sia stata assunta da persona talmente competente da non poter aver ignorato il rischio di infortuni: al pari del criterio della speranza, il riferimento a valutazioni sulla personalità dell’autore, peraltro con efficacia *contra reum*, espone ogni giudizio a quel “ragionevole dubbio” che dovrebbe far comunque protendere a favore di una responsabilità colposa.

Né potrebbe assumere valore «dirimente» – come si è affermato nel caso di incidenti stradali – il «*non aver desistito né posto in essere alcuna condotta finalizzata al mancato avveramento dell’evento*»<sup>106</sup> in applicazione del principio secondo cui la volontà di realizzazione dell’evento e quella, manifestata con atti concludenti, di evitarlo sarebbero termini che si escludono vicendevolmente<sup>107</sup>. A prescindere dal fatto che, semmai, è proprio la colpa a caratterizzarsi per la mancata adozione di cautele doverose, il datore di lavoro non ha, infatti, un “dominio” personale e diretto sul decorso causale, al pari del guidatore che si trovi nella possibilità di effettuare in anticipo manovre di emergenza: anzitutto per il rapporto di tipica “lontananza” dal luogo e dal tempo del singolo infortunio, specie nelle organizzazioni complesse; in secondo luogo perché, per quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 81/2008), gli interventi in materia di sicurezza vanno comunque programmati, valutati, disposti e poi eseguiti. Senza considerare che una sua eventuale immediata attivazione potrebbe anche essere letta nel senso della mancata convinzione di riuscire ad evitare l’evento<sup>108</sup> o dell’accettazione *ex ante* di un simile rischio.

In conclusione – per quanto in determinati casi, come quello *Thyssen*, la qualificazione del delitto come omicidio colposo potrebbe condurre all’applicazione di pene sproporzionate per difetto – non è il giudice, sia pur attraverso la “manipolazione” di figure elastiche come quella del dolo eventuale, a doversi fare carico dell’avvertita esigenza di punire “meglio” e “di più” ma è unicamente il legislatore a dover rimediare optando per una delle diverse soluzioni che pure da tempo si prospettano: introdurre, analogamente a quanto già proposto in tema di circolazione stradale, nuove fattispecie di omicidio e lesioni infortunistiche che, a prescindere dalla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, siano limitate ad

---

<sup>105</sup> Cfr., ancora, Cass., Sez. IV, 18.02.2010, n. 11222, in cui per negare la sussistenza del dolo eventuale si è fatto leva anche sul tempo intercorso tra la percezione del ciclomotore da parte dell’automobilista e lo scontro, che appariva talmente ridotto da non lasciare spazio ad alcuna deliberazione volitiva cosciente.

<sup>106</sup> Così, ad esempio, Cass., Sez. I, 30.05.2012, cit.; analogamente v. [G.u.p. Trib. Milano, 4.04.2012, in Questa Rivista, 18 maggio 2012](#), nella quale, l’aver lampeggiato durante la guida, al fine di evitare possibili collisioni, è stato ritenuto indice significativo dell’assenza di volontà lesiva ai fini della qualificazione del fatto come omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento (cfr. pag. 29 della sentenza).

<sup>107</sup> Così KAUFMANN, *Der dolus eventualis im Deliktsaufbau*, in *ZStW*, 1958, 64 ss. su cui v., in senso critico, PROSDOCIMI, *Dolus eventualis*, cit., 15 ss. nonché, da ultimo, RAFFAELE, *La seconda vita del dolo eventuale tra rischio, tipicità e colpevolezza. Riflessioni a margine del caso Thyssen*, cit., 1101 s.

<sup>108</sup> Così, in tema di circolazione stradale, Cass., Sez. I, 25.11.2005, n. 42219, inedita.

un'imputazione per colpa grave incentrata sul disvalore di condotta o sull'entità del corrispondente pericolo – sul modello della *recklessness* inglese, della *mise en danger* francese o anche dei delitti contro la sicurezza del traffico del codice penale spagnolo<sup>109</sup> – ovvero risultino qualificate rispetto a casi di speciale gravità<sup>110</sup>; oppure includere il dolo eventuale nell'ambito di una nuova e più ampia definizione di delitto doloso nella quale trovino eventualmente spazio anche i relativi criteri di accertamento<sup>111</sup>, nonché una circostanza attenuante simmetrica rispetto all'aggravante di cui all'art. 61 n. 3, c.p.<sup>112</sup>

Tuttavia, al di là del solito ed immancabile appello rivolto al legislatore, teso a meglio conformare il dettato normativo alla risoluzione di inestricabili “nodi gordiani” che la prassi applicativa propone in continuazione e che si tenta di risolvere con frequenti *revirements* giurisprudenziali, occorre osservare conclusivamente che il *dolo eventuale* si connota per la volontà di produrre “effetti collaterali” come conseguenza della condotta (in questo caso risparmio dei costi *vs.* messa a repentaglio della sicurezza dei lavoratori), che si concretizzano nella creazione di un rischio illecito di base per diversi beni giuridici, conseguimento che fa da movente stesso dell'azione illecita e di cui l'evento consequenziale che si produce è il risultato come di un atteggiamento di disprezzo, di noncuranza assoluta del soggetto rispetto ai valori tutelati dall'ordinamento giuridico. Atteggiamento interiore che, nonostante lo sforzo motivazionale dei giudici torinesi, non sembrava aver superato lo standard probatorio dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” già all'esito dell'istruttoria dibattimentale di primo grado e che, pertanto, correttamente è stato inquadrato dai giudici d'appello in una tradizionale ipotesi di

---

<sup>109</sup> Su cui v., da ultimo, RAFFAELE, *La seconda vita del dolo eventuale tra rischio, tipicità e colpevolezza. Riflessioni a margine del caso Thyssen*, cit., 1118, nota 116.

<sup>110</sup> In particolare, sulla prospettiva dell'introduzione di una terza forma di colpevolezza, intermedia tra dolo e colpa, v., tra gli altri, CURI, *Tertium datur. Dal Common Law al Civil Law per una scomposizione tripartita dell'elemento soggettivo del reato*, Milano, 2003, *passim*; MASUCCI, *'Fatto' e 'valore' nella definizione del dolo*, cit., 401 ss.; MANNA, *Colpa cosciente e dolo eventuale. L'indistinto confine e la fine del principio di stretta legalità*, cit., 222 ss.; volendo, con specifico riferimento alla materia degli infortuni sul lavoro, PIVA, *La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, Napoli, 2011, 210 ss.

<sup>111</sup> Sulla possibile introduzione nel codice penale delle regole probatorie in tema di accertamento del dolo eventuale v. D'ASCOLA, *Impoverimento della fattispecie e responsabilità penale “senza prova”. Strutture in trasformazione del diritto e del processo penale*, Reggio Calabria, 2008, 518 ss.; FIORE, *La teoria generale del reato alla prova del processo. Spunti per una ricostruzione integrata del sistema penale*, Napoli, 2007, 141; MARINUCCI, *Finalismo, responsabilità obiettiva, oggetto e struttura del dolo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, 379 ss.; DONINI, *La relazione alla commissione ministeriale per la riforma del codice penale istituita con D.M. 1 ottobre 1998. Considerazioni critico-ricostruttive in tema di colpevolezza*, in *Crit. dir.*, 1999, 426 s.; nonché, per una generale rilettura del tema dell'accertamento in chiave (anche) sostanziale, PIERDONATI, *Dolo e accertamento*, cit., 17 ss. e 469 s.

<sup>112</sup> Cfr., in particolare, l'art. 13, comma 1, lett. c), del Progetto Pisapia, cit., secondo cui dovrebbe aversi reato doloso «anche quando l'agente voglia il fatto, la cui realizzazione sia rappresentata come altamente probabile, solo per averlo accettato, e ciò risulti da elementi univoci, salva in tal caso l'applicazione di un'attenuante facoltativa». A favore dell'introduzione di una circostanza attenuante per aver agito, nei delitti dolosi, «accettando il rischio di cagionare l'evento» v., altresì, DE VERO, *Dolo eventuale, colpa cosciente e costruzione “separata” dei tipi criminosi*, cit., 915.

colpa con previsione eliminando, nel contempo, ogni arbitraria ed inconcepibile frattura tra i titoli di responsabilità dei diversi imputati.

Ancora una volta si avverte dunque la sensazione che – come accaduto, in tema di circolazione stradale, nel richiamato caso Lucidi – sia soltanto col calare dei riflettori dell'opinione pubblica sulla vicenda e l'ormai raggiunto messaggio stigmatizzante lanciato con la prima pronuncia di primo grado che, lungi dall'assecondare istanze di carattere emotivo o eticheggiante, il giudice di merito riesca a lasciarsi alle spalle quel dolo eventuale dal "fiato corto" che, come pure si è cercato di dimostrare, conduce ad operare un'indebita confusione tra "autore" e "fatto", "potenza" e "atto", "accettazione del rischio" e "volontà" dell'evento.